CAMERA DEI DEPUTATI N. 2595-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **AMATUCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 novembre 1956 (*Stampato n. 1537*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1956

—

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! Uno dei problemi che toccano profondamente l'Amministrazione della Giustizia riflette la necessità – più volte sottolineata dal Parlamento – di far coincidere le circoscrizioni giudiziarie con quelle amministrative e ciò non solo per un opportuno criterio di sistemazione, quanto per rendere più sollecito e spedito il funzionamento di uno dei rami più importanti della pubblica Amministrazione, vale a dire, quello della Giustizia.

Attualmente avviene che alcuni Comuni, compresi nel territorio di una determinata provincia, dipendono, invece, giudiziariamente, da un Tribunale o da una Pretura avente sede nel territorio di un'altra provincia finitima, con la conseguenza inevitabile di un enorme ritardo della definizione dei processi, ritardo che, il più delle volte, dipende dalla richiesta di atti amministrativi ad uffici che fanno parte di un'altra provincia. Oltre a ciò, non bisogna trascurare il fatto, importan-

tissimo, del disagio cui vanno incontro gli interessati ogni qualvolta debbono trattare affari giudiziari o svolgere pratiche di volontaria giurisdizione in un ufficio che è situato in un'altra provincia a causa della innumerevole serie di visti, di legalizzazioni, di autenticazione di firme, ecc., cui questi atti debbono sottoporsi ogni qualvolta essi debbono essere esibiti fuori del territorio del circondario o della provincia nel quale si risiede e ove vengono rilasciati !

Se questi sono gl'inconvenienti più salienti, non ne mancano altri, di non meno importanza.

Lo sviluppo dei traffici, delle comunicazioni e dei trasporti, da una parte, e lo sviluppo edilizio e industriale-commerciale dall'altra, hanno reso palmare la necessità della creazione di nuovi uffici giudiziari reclamandosi, in conseguenza, la soppressione di altri che per la località disagiata in cui si trovano o per la scarsa efficienza del lavoro svolto, non hanno più ragione di esistere.

Strettamente connesso a quest'ultimo problema, è quello relativo alle piante organiche degli uffici giudiziari. Mentre vi sono uffici che per l'entità del lavoro, hanno un organico addirittura insufficiente e i Magistrati, addetti a tali uffici, sono costretti, per assolvere al loro dovere, di sacrificare al numero delle decisioni, la bontà delle stesse, d'altra parte, vi sono uffici giudiziari nei quali il personale addetto è esuberante rispetto alla scarsa consistenza o al lieve volume degli affari trattati.

Si pone, pertanto, il problema della giusta distribuzione del personale tra i diversi uffici giudiziari allo scopo di assicurare a tutti i magistrati, indistintamente, eguale responsabilità ed eguale lavoro.

Ed ecco perché il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 13 giugno 1956, ebbe a presentare al Senato il disegno di legge n. 1537 che, senza toccare il più ampio e vasto problema della revisione generale delle circoscrizioni territoriali giudiziarie, problema, peraltro, quanto mai sentito e necessario, mira a risolvere alcune particolari situazioni che gli organi ispettivi del Ministero di grazia e giustizia, hanno particolarmente sottolineato all'attenzione del Ministro.

Circa il modo di risolvere gl'inconvenienti segnalati e stabilire un più giusto equilibrio di distribuzione dei Magistrati tra i vari uffici giudiziari, è sembrato preferibile adottare la via della delega temporanea al Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, della funzione legislativa, anche in considerazione del fatto che l'articolo 5 dell'Ordinamento Giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'articolo 1108, 1° comma, della Costituzione, stabiliscono che le circoscrizioni territoriali e le piante organiche degli uffici giudiziari, non possono essere modificate che con provvedimenti aventi forza di legge.

La concessione al Governo della delega a poter emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria per le modificazioni da apportarsi alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, impone, altresì, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, la determinazione dei principii, dei criteri direttivi e del tempo entro il quale la detta delega può essere esercitata.

Il disegno di legge prevede il periodo di tre anni, per provvedere a quanto sopra e le modificazioni delle circoscrizioni dovranno ubbidire ai seguenti criteri direttivi:

a) aumento o diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari esistenti;

b) limitatamente alle Preture, soppressione o spostamento di sede di uffici già esistenti e istituzione di nuovi uffici.

Debbo aggiungere, per assicurare alcuni onorevoli colleghi che hanno espresso dei dubbi sulla portata della delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa di cui trattiamo, che il Ministro Moro, durante la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, ebbe a dichiarare, a proposito del disegno di legge in esame, testualmente, « io non ho previsto in questo disegno di legge (n. 1537) soppressioni di Tribunali ».

Ogni sospetto, dunque, che l'aumento di territorio di una determinata circoscrizione potrebbe in pratica portare alla soppressione di qualche altro Tribunale esistente, deve essere definitivamente fugato !

Che uno o più Comuni facenti parte, attualmente, della circoscrizione territoriale di un determinato Tribunale, possan, essere aggregati, per ragioni di convenienza, di opportunità e di facilità dei mezzi di comunicazione, al territorio della circoscrizione di un altro Tribunale limitrofo, ciò è non solo possibile, ma comprensibile, se scopo del presente disegno di legge è quello di voler contemperare, nella giusta misura, le esigenze delle popolazioni interessate e quelle della distribuzione del lavoro tra vari uffici.

Per quanto concerne le Preture, il disegno di legge prevede che la delega legislativa si eserciti sia nella soppressione e nello sposta-

mento di sedi di uffici già esistenti che nella istituzione di nuovi uffici.

Questa è una esigenza quanto mai sentita: nessuno può disconoscere che, allo stato, vi sono molte sedi di preture prive di titolare e che non sono state coperte con magistrati di ruolo, proprio perché l'entità del lavoro è addirittura irrisorio, mentre, per lo sviluppo sia demografico che edilizio e industriale, ve ne sono altre nelle quali sarebbe quanto mai opportuno la istituzione di un ufficio giudiziario con il conseguente spostamento in un'altra sede, di qualche pretura che, per la scarsa entità degli affari trattati o nessuna importanza della zona ove esiste, non ha alcuna ulteriore ragione di essere, ancora, mantenuta. Va appena notato che nella revisione delle sedi delle Preture, deve essere convenientemente valutata, caso per caso, l'importanza di ogni singolo ufficio giudiziario, in relazione alla sua centralità nel territorio di un determinato mandamento, all'entità del lavoro svolto e alla particolare situazione del comune ove ha sede, specie se esistono altri uffici che sono sorti in relazione alla importanza e ai movimenti di affari dell'ufficio giudiziario esistente.

La necessità di provvedere allo spostamento del personale da uffici giudiziari meno gravati di lavoro in quelli ove tale lavoro maggiormente si concentra, giustifica la disposizione dell'articolo 3 del presente disegno di legge che stabilisce che l'organico, dal punto di vista numerico rimane immutato avendo il Governo la facoltà di modificare le attuali piante organiche dei diversi uffici, piante organiche che, come gli onorevoli colleghi sanno, sono alligate all'attuale ordinamento organico che venne redatto allorché, nel 1941, la popolazione italiana era di poco più di 44 milioni e mezzo di abitanti di fronte ai 48 milioni e 112 mila abitanti attuali.

Va appena notato che con la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge, all'aumento di posti in alcuni uffici giudiziari corrisponderà la soppressione di altrettante unità in altri uffici ove il lavoro è meno grave e ponderoso che in altri.

Infine, dopo avere stabilito all'articolo 4 i criteri che ispireranno il Governo ad operare le cennate modificazioni, criteri che debbono ravvisarsi nelle esigenze delle popolazioni interessate in relazione alla facilità delle comunicazioni, alle necessità locali e del lavoro di ciascun ufficio giudiziario, l'articolo 5 del disegno di legge in esame dichiara che i decreti, aventi valore di legge ordinaria, saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, previo il parere di una Commissione composta di sei deputati, sei senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, e sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e la giustizia.

Durante la discussione del presente disegno di legge innanzi all'altro ramo del Parlamento, fu osservato essere necessario stabilire l'effetto vincolante di tale parere per il Ministro di grazia e giustizia, perché, in caso contrario, esso non avrebbe, praticamente, alcun valore, potendosi dallo stesso prescindere o addirittura farsene a meno, nel caso che il detto parere, come prescrive l'ultimo comma dell'articolo 5, non fosse dato nel termine di 4 mesi dalla data della ricevuta.

A tale proposito debbo far rilevare che ogni qualvolta viene chiesto un parere ad un organo diverso da quello a cui il provvedimento e la proposta del provvedimento è demandato, appunto perché « parere », non è affatto vincolante perché se lo fosse, praticamente, a decidere non sarebbe l'organo che tale parere chiede, bensì quello che tale parere dà.

Ciò è inammissibile sia per i principii generali che vigono in materia, sia perché nell'ipotesi di parere vincolante, si verrebbe ad attribuire all'organo chiamato ad esprimere il parere, un potere che la Costituzione non consente. È troppo evidente che tale parere (espresso da 12 parlamentari e da 6 magistrati) provenendo da un organo altamente e squisitamente qualificato che si avvale della propria esperienza e della propria profonda competenza in materia, per suggerire la opportunità o meno dell'adesione di determinati provvedimenti, troverà sempre un Ministro di grazia e giustizia che saprà apprezzare, nella giusta e necessaria misura, le proposte fatte e i suggerimenti dati.

Per le ragioni sopra esposte, il vostro relatore, onorevoli colleghi, ha fiducia nel vostro voto favorevole al presente disegno di legge che rappresenta l'avvio verso una più ampia e organica revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

AMATUCCI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

ART. 2.

Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:

a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti;

b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.

ART. 3.

Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.

ART. 4

Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.

ART. 5.

I decreti indicati nell'articolo 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La Commissione dovrà esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potrà essere emanato senza il previo parere della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Idenitco.